

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 218/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 171 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Antonio VENUTO avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO VENUTO, all'epoca dei fatti e ad oggi allenatore professionista di 1^a Categoria, iscritto ed inquadrato nell'albo del Settore Tecnico con codice n. 26.561, tesserato della società ACR MESSINA SSD ARL s.s. 17-18, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 34, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, ovvero in violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza del vincolo di giustizia federale, in relazione all'art. 30 dello Statuto Federale, nonché all'art. 37 del regolamento del Settore Tecnico, in virtù del quale i tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello statuto e di tutte le norme federali, per avere, in data 3.7.2018 presentato denuncia querela dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, nei confronti del Presidente della società ACR MESSINA SSD ARL, sig. Pietro Sciotto, per il presunto reato di diffamazione, senza richiedere la preventiva autorizzazione alla F.I.G.C., eludendo in tal modo il cd. vincolo di giustizia federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio VENUTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica ed € 250 (duecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Antonio VENUTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina